OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di Giuseppe Battarino (magistrato) e Silvia Massimi (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

GLI EFFETTI PATRIMONIALI DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 22096 del 13 aprile – 23 maggio 2023

Il sistema costruito dalla legge n. 68 del 2015 si basa, anche, sull'effetto di prevenzione generale e speciale dei delitti contro l'ambiente prodotto dalle conseguenze economiche delle condotte illecite.

Da questo punto di vista rilevano gli obblighi di bonifica e in generale di rimessione in pristino e la sanzione accessoria costituita dalla confisca, anche per equivalente: effetto finale del processo penale che può essere preceduta dal sequestro durante le indagini.

La Cassazione è tornata ad occuparsene in un procedimento cautelare in tema di sequestro per delitti ambientali.

La pronuncia ha origine da un provvedimento di applicazione del sequestro per equivalente disposto con riferimento al reato di omessa bonifica di cui all'art. 452-terdecies c.p. a carico del legale rappresentante di una società impegnata nel ramo dell'edilizia: la somma sequestrata era consistente nel profitto inteso come risparmio, ottenuto dal non aver utilizzato le stesse somme per un'attività che all'imprenditore era imposta dalla legge.

L'indagato ha proposto ricorso per cassazione, ritenendo inconferente l'applicazione della misura cautelare reale in quanto lo stesso sarebbe stato assolto dalla contestazione di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. (previa riqualificazione nella contravvenzione di cui all'art. 256, comma 3, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152), per cui il giudice di merito non avrebbe potuto confermare il sequestro disposto ai sensi dell'art. 452-undecies c.p., atteso che questa norma richiama pedissequamente le fattispecie per le quali risulta possibile disporre il sequestro preventivo: e l'art. 452-undecies c.p. non contempla fra le fattispecie di applicazione il reato di omessa bonifica, contestato all'indagato.

In sostanza, la difesa dell'indagato ha sostenuto la violazione di legge nel merito, ritenendo non applicabile il sequestro previsto per i reati ambientali, in quanto tale misura risulta applicabile solo negli specifici casi previsti dall'art. 452-undecies c.p. e, pur essendoci stata una iscrizione a carico dell'indagato in ordine al traffico illecito di rifiuti, lo stesso è stato poi riqualificato nella sola gestione abusiva di rifiuti, titolo di reato anch'esso inidoneo all'applicazione del sequestro in argomento.

La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo che non può sostenersi alcun rapporto di dipendenza immediata tra il proscioglimento (non si trattava di assoluzione ma di non doversi procedere per prescrizione) dell'indagato dal delitto di traffico illecito di rifiuti e la permanenza del vincolo in questione: il sequestro non è stato mantenuto pur a fronte di un'ipotesi di reato dichiarata ormai estinta per prescrizione, ma è stato sin dall'origine disposto con riferimento a una diversa fattispecie illecita, quale l'omessa bonifica disciplinata dall'art. 452-terdecies c.p. In tema di sequestro per equivalente del denaro a carico dell'indagato, poi, la Cassazione ha ritenuto che sia stato sì disposto in ordine

al delitto di omessa bonifica di cui all'art. 452-terdecies c.p., ma a norma dell'art. 240, comma 1, c.p., ossia della previsione – di carattere generale – per la quale, nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quel che può aver indotto in errore la difesa è il richiamo che il tribunale di merito ha fatto all'art. 452-undecies, comma 2, c.p. in tema di sequestro per equivalente: il vincolo cautelare in argomento è stato disposto dal giudice per equivalente, a fronte dell'incapienza del patrimonio sociale dell'indagato, ai sensi dell'art. 452-undecies, comma 2, c.p. Questa disposizione stabilisce che quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II (delitti contro l'ambiente), sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca; tale norma, dunque, non incontra i limiti operativi del comma 1, in tema di confisca obbligatoria, e trova pertanto applicazione con riguardo a tutti i delitti di cui al titolo citato, anche diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nel comma precedente. Il maggiore spettro di intervento si giustifica con la differente portata delle due previsioni. Il comma 1 dell'art. 452 undecies c.p. stabilisce una misura ablatoria obbligatoria e sottratta a valutazione discrezionale ("è sempre ordinata"), il cui ambito di applicazione risulta limitato - per scelta del legislatore - a specifiche fattispecie, considerate particolarmente gravi: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; impedimento del controllo; associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti dallo stesso titolo. Il comma 2, invece, prevede il vincolo reale per equivalente con riguardo a tutti i delitti contro l'ambiente di

Se ne deduce, pertanto, che la disciplina in tema di confisca si atteggia in maniera differente in ragione del delitto ambientale per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: mentre per le condotte di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies c.p. la confisca di quanto indicato nell'art. 452-undecies c.p. è sempre ordinata, in via diretta con il comma 1 e per equivalente con il comma 2, per le residue fattispecie delittuose può essere disposta in via diretta ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p. e, per equivalente, a norma dell'art. 452-undecies, comma 2, c.p.

cui al codice penale, dunque anche al di fuori delle ipotesi anzidette

generale nel codice penale all'art. 240 c.p.

del comma 1, applicando però l'istituto della confisca previsto a livello

Questa apparentemente complessa ricostruzione giurisprudenziale, in concreto segnala due questioni pratiche: sul versante degli autori di delitti ambientali il fatto che le conseguenze economiche negative delle condotte illecite si potranno produrre a loro carico in forza dell'applicazione alternativa di più norme penali; sul versante di chi procede a controlli e indagini la necessità, di fronte all'accertamento di possibili delitti ambientali, di quantificare, laddove possibile, il peso economico delle attività illecitamente svolte o illecitamente omesse.